

Perugia, 17/2/2021

CIRCOLARE N. 2

OGGETTO: Bonus 110% e Regolarità Contributiva dei soggetti esecutori.

In questi giorni stiamo ricevendo diverse richieste d'informazioni da Imprese e Committenti (in particolare Tecnici e Amministratori di Condomini) in merito a quanto in oggetto.

Ricordiamo che, anche per i benefici relativi al superbonus 110%, è indispensabile il rispetto delle previsioni di legge e delle normative del settore, comprese quelle Regionali (al comma 3, dell'articolo 8 del Decreto MiSE 6/8/20 è scritto: "Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica").

I committenti ed i tecnici abilitati devono innanzitutto porre massima attenzione nella scelta dell'impresa alla quale affidare i lavori. **E' importante che i lavori edili siano affidati a imprese che applicano il CCNL dell'Edilizia (e non CCNL di altri settori) e che tutti i soggetti esecutori (impresa affidataria, imprese subaffidatarie, posatori, ecc.) abbiano i dovuti certificati di regolarità contributiva.**

Ricordiamo che per il Testo Unico Sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) il committente privato ha la responsabilità di verificare l'idoneità tecnico professionale, vigilando in itinere e sino alla fine dei lavori sulla regolarità e sulla sicurezza in cantiere, per evitare di incorrere nelle responsabilità e nelle conseguenze patrimoniali e procedurali. In questa sede riportiamo solo alcuni passaggi dell'articolo 90 del D.lgs. n. 81/2008:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII: presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

... in assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva, delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

Il DURC è quindi un diritto del committente ed anche un suo dovere, dell'Amministrazione concedente e del professionista, anche per evitare la richiesta di pagamenti retributivi e contributivi per responsabilità solidale, da parte dei soggetti legittimamente coinvolti.

Il DURC deve essere verificato "On Line" per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l'esecuzione del lavoro: per ogni singola impresa, anche subappaltatrice o di fornitura con posa in opera o nolo a caldo, e deve essere verificato prima che ciascuna impresa inizi la propria attività o fase lavorativa all'interno del cantiere stesso.

Generalmente nei lavori privati il DURC è necessario prima dell'inizio dei lavori, ma non per eventuali pagamenti intermedi o a conclusione del lavoro, ma ricordiamo che la legislazione regionale Umbra prevede l'obbligo del DURC e del Certificato di regolarità e Congruità contributiva anche al termine dei lavori. E' quindi importante mantenere la dovuta vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, fino alla loro conclusione, nonché prevedere idonee clausole contrattuali a garanzia, perché il DURC On Line è condizione necessaria, ma non sufficiente per liberare il committente dalla responsabilità solidale. Per questo raccomandiamo, in sede contrattuale, di inserire espressamente l'obbligo di verifica del DURC On Line e del Certificato di regolarità e Congruità contributiva prima dei pagamenti.

Per i lavori effettuati nel territorio della Provincia di Perugia l'unico soggetto competente al rilascio del Certificato di regolarità e Congruità contributiva per i lavori edili è la Cassa Edile di Perugia (indipendentemente dalla iscrizione o meno dei soggetti esecutori alla stessa Cassa Edile di Perugia). Evidenziamo che la richiesta del Certificato è obbligatoria al termine dei lavori, ma è sempre possibile presentare richieste di certificazione durante l'esecuzione dei lavori (per il pagamento dei SAL).

Nel ricordare che i ns. uffici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione (dal Lun. al Gio. con orario 9-13/14-18) e che siamo anche disponibili ad organizzare webinar (tramite zoom o altra piattaforma) su tale argomento, ringraziamo per l'attenzione e salutiamo cordialmente.

Il Presidente
Roberto Tosti

